

VERBALE DI GARA NR. 2 DEL 09/05/2018

Seduta riservata

Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 D.Lgs n. 50/2016, per l Appalto per l'affidamento del "Servizio di Igiene Urbana" sul territorio del comune di Visciano (Na). Determina a Contrarre, ex art.192 D.Lgs. 267/2000, n. 18 del 31.01.2018 CIG. 7420913B20

L'anno 2018, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 15.00, si è riunito in seduta riservata il Seggio di gara istituito per l'affidamento della gara d'appalto indetta per conto del COMUNE DI VISCIANO in persona dei seguenti soggetti:

- GIULIANA ERCOLINI, Presidente;
- MARILISA IMPERATO, componente;
- ROSSELLA SANTORELLI, componente con funzioni di segretaria.

La C.U.C., il 3.5.2018, ha ricevuto copia del contratto di affitto di azienda rep. n. 82584/26364 unitamente all'integrazione, entrambi rogati dal notaio Dott. Marco Valente.

Gli atti risalgono al 29.9.2017 ed all'8.11.2017.

Con il contratto di affitto la TEAM 3R AMBIENTE S.R.L. ha reso nella disponibilità della ECONOVA S.R.L. non già l'intera struttura aziendale quanto piuttosto i soli contratti dei COMUNI DI MONTI (OT), BERCHIDDA (OT), OSCHIRI (OT), VITULAZIO (CE), GIBA (CI), MASAINAS (CI) E TRATALIAS (CI) nonché San Paolo Belsito (NA).

Con l'integrazione sono stati resi nella disponibilità della conduttrice anche i contratti in corso con i Comuni di cui alla gara CIG n. 6286210897, S.A. Iren Ambiente S.p.A., lotto 4, aggiudicata al RTI AIGEST (40%), TEAM 3R AMBIENTE (30%) E LALUNA (30%).

Nello svolgimento di diversa procedura di gara, la CUC AREA NOLANA ha acquisito la nota prot. n. 833 del 8.3.2018 recante la comunicazione, da parte del Comune di San Paolo Belsito, della determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 63 del 27.2.2018.

Il provvedimento - necessario per procedere ad uno scorrimento della graduatoria - è stato acquisito agli atti anche della presente gara, dal momento che attiene ad una risoluzione contrattuale disposta poco meno di due mesi prima della presentazione delle offerte nei confronti della società che ha affittato il proprio ramo d'azienda in favore della concorrente.

Dal tenore del provvedimento di risoluzione emerge che le lagnanze dell'Amministrazione comunale hanno riguardato esclusivamente la TEAM 3R AMBIENTE S.R.L.

Si sottolinea ancora che la Econova S.r.l. non è mai materialmente subentrata nella gestione dell'appalto (restando, in parte qua, la conduzione d'azienda meramente "astratta").

Si evidenziano infine, sempre a carico della TEAM 3R AMBIENTE S.R.L., una serie di riscontrate anomalie esecutive nella gestione delle commesse di Marigliano (NA), Camposano (NA), Serramanna (CI) e Unione dei Comuni di Montiferru Sinis.

Non sussistono, ad ogni modo, evidenze significative a carico della Econova S.r.l., circostanza peraltro acclarata dalla verifica disposta dalla scrivente CUC la quale, in data 2.5.2018, ha acquisito il casellario informatico della società, da cui si evince l'assenza di condizioni pregiudizievoli ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Nè, aggiungasi, emergono rilievi in merito alle situazioni di affitto-cessione d'azienda in base ai quali, in modo automatico, le patologie ascrivibili alla società dante causa si estendano nei confronti della società avente cause.

Vieppiù da considerare, a riprova della piena discontinuità ai fini della presente gara, che Econova S.r.l. gode di iscrizione nell'A.N.G.E. del tutto autonoma rispetto a quella della TEAM3R AMBIENTE S.R.L. e che per soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dalla *lex specialis*, si è rivolta ad impresa ausiliaria diversa, Ecoalba S.r.l.

Resta infine da considerare che nel Disciplinare di gara, all'art. 8.1 n. 2), la Cuc si era limitata a precisare "che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, nel DGUE devono essere inseriti i soggetti sopra elencati che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse, che si considerano cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo".

Non è stata prevista, di contro, un'espressa comminatoria di esclusione nei confronti del concorrente beneficiario di una cessione/affitto d'azienda da parte di operatore economico incorso, peraltro dopo il trasferimento, in provvedimenti di risoluzione e/o lesivi della propria integrità professionale.

Ebbene, in base al principio della tassatività delle cause di esclusione, non può ritenersi applicabile un motivo di esclusione che non sia espressamente stabilito dalla *lex specialis* e/o dalla norma, risultando oltretutto estraneo al tessuto applicativo delle Linee Guida ANAC n. 6 in materia di pregresse risoluzioni contrattuali.

Alla luce di tali argomentazioni, il Seggio di gara reputa la ECONOVA S.R.L., per quanto attiene la questione insorta ed oggetto di istruttoria, meritevole di ammissione, ferma restando la facoltà, nel prosieguo delle procedure, di procedere alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Esaurita tale analisi, il Seggio pondera altresì l'insieme dei documenti rimessi in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio dalla ECONOVA S.R.L., reputandoli conformi alle richieste.

Alle ore 16.30 la seduta riservata del Seggio è sciolta, concludendo con l'ammissione al prosieguo della ECONOVA S.R.L., rinviandosi a prossima seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Camposano (NA), 9.5.2018.

Sig.ra Giuliana Ercolini

Sig.ra Marilisa Imperato

Sig.ra Rossella Santorelli

